

Regolamento di ambito distrettuale per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali della residenzialità disabili in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 26 aprile 2017

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 -SCOPO DEL REGOLAMENTO-

Il presente “Regolamento di ambito distrettuale per l’accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate”, d’ora in poi Regolamento, ha lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, con esclusivo riferimento alla residenzialità disabili, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)”, d’ora in poi DPCM, e del Decreto di data 07.11.2014, pubblicato sulla GU n. 267 del 17.11.2014, supplemento ordinario, n. 87, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

Al fine di uniformare i criteri di accesso alle prestazioni sociali agevolate nonché la definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime per gli utenti inseriti in una unità di offerta residenziale per persone disabili, i Comuni del Distretto di Belluno definiscono criteri comuni attraverso lo strumento regolamentare che ha vigenza sul territorio dell’ambito distrettuale di Belluno così come definito dall’art. 26 della L.R. n.19/2016.

Tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel Regolamento devono ritenersi abrogate.

Art. 2 -AMBITO DI APPLICAZIONE-

L’accoglienza residenziale, certificata dalla UVMD, della persona con disabilità, priva di adeguato supporto familiare costituisce Livello Essenziale di Assistenza, ai sensi della DGR. N. 2227 del 9 agosto 2002 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza” e DGR 3972 del 30.12.2002 in attuazione del DPCM 29 novembre 2001- Area Integrazione socio-sanitaria.

Il presente Regolamento si applica esclusivamente alle istruttorie per l’ammissione a «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria», riferite alla Residenzialità disabili ovvero prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia, non assistibili a domicilio.

Le tipologie di prestazioni cui si applica il presente regolamento riguardano l’accoglienza residenziale ordinaria.

Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi previste dal presente regolamento, i cittadini italiani residenti nel Comune e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri in possesso della Carta di soggiorno ovvero del permesso di soggiorno, purché sempre residenti nel Comune. Il diritto ad usufruire delle prestazioni economiche previste dal presente regolamento sorge alla data di iscrizione all’anagrafe del Comune.

Art. 3 -RETE DEI SERVIZI -

La rete dei servizi per le persone con disabilità si compone di Unità di Offerta, secondo la classificazione della L.R.22/2002, prestazioni e interventi, organizzati e programmati nell’ambito del Piano di zona. Costituisce un sistema aperto e dinamico, in funzione della modificazione dei bisogni dei cittadini, all’evidenza di nuove esigenze che richiedono di essere affrontate e istruite nell’ambito dei meccanismi di regolazione a livello locale. In tal senso i Comuni, titolari del Piano di zona, in forma associata, attraverso la collaborazione con l’Azienda Ulss e tramite gli indirizzi della programmazione locale, determinano gli obiettivi di sviluppo ed adeguano gli strumenti di regolazione del sistema.

Art 4 -ACCESSO

Gli interventi in favore delle Persone con disabilità costituiscono uno dei Livelli Essenziali di Prestazioni previste dalla Legge 328/2000 art 22 lettera f) con priorità d'accesso come richiamato dall'art 2 della medesima Legge.

Accedono alla rete dei servizi dedicati alle persone con disabilità, i cittadini che:

- presentano "durature menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri". (convenzione ONU 2006);
- risiedono stabilmente nei comuni dell'ambito territoriale del distretto di Belluno;
- presentano una condizione di bisogno socio sanitario che, per esser affrontata, richiede l'intervento multidimensionale della rete organizzata dei servizi.

Art. 5 -INFORMAZIONE e ORIENTAMENTO-

L'informazione ai cittadini in merito alla rete dei servizi per la disabilità, alle modalità di accesso, ai sistemi di tariffazione e alla possibilità di fruire di prestazioni sociali agevolate, è garantita dai Servizi sociali professionali dedicati alla Disabilità, in collaborazione con i Comuni, in forma singola o associata, e gli Enti gestori dei servizi accreditati, attraverso modalità di comunicazione condivise.

Art. 6 -MODALITA' DI ACCESSO ALLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI PER LA DISABILITA'-

L'accesso alla rete dei servizi e degli interventi può avvenire su richiesta diretta dell'interessato, suo familiare, Tutore o Amministrazione di sostegno o su segnalazione e richiesta dei servizi della rete territoriale. E' fatta salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte degli stessi servizi, in base ad evidenze acquisite nell'esercizio della propria funzione. Il servizio sociale, nel caso di richiesta proveniente da soggetto diverso dall'interessato o beneficiario, informa quest'ultimo, nei modi e con strumenti appropriati, anche alla presenza di gravi di disabilità, acquisendone il consenso, ove possibile.

L'accesso alla rete dei servizi per la disabilità si avvia con un primo contatto tra Cittadino e Servizio Sociale Professionale, quale filtro per l'orientamento, la consulenza e l'adeguata informazione circa l'articolazione organizzativa e territoriale dei servizi, le tipologie di offerta e i criteri di ammissione alle stesse. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi prende avvio con la presentazione dell'istanza di Valutazione Multidimensionale, corredata dalle documentazione richiesta e l'avvio del percorso di valutazione, secondo le disposizioni regionali e i provvedimenti locali.

Nei casi di Servizi e prestazioni per le quali è prevista la compartecipazione al costo del servizio, l'utente ha la facoltà di richiedere la prestazione agevolata, contestualmente all'avvio del percorso di valutazione; sulla base dell'ISEE prodotto dall'utente, si determina il contributo a carico del Comune secondo quanto stabilito dall'art. 9 e dall'art 10 .

Il Comune di Residenza dell'interessato, ai sensi del comma 4 art 6 della Legge 328/2000, viene previamente informato dello stato della richiesta, dell'avvio del procedimento di valutazione e della necessità eventuale di integrazione della retta. I servizi della disabilità formulano il progetto personalizzato, condiviso con la persona e la famiglia, salvo condizioni che rendono indifferibile l'intervento.

I Servizi attivano l'UVMD con i conseguenti adempimenti richiesti dall'attribuzione dell'impegnativa di residenzialità, con la definizione del profilo di gravità e il livello d'impegnativa corrispondente, inseriscono l'utente nella graduatoria aziendale come titolare d'impegnativa, informano la persona dell'esito della valutazione, definiscono con la persona, la famiglia e l'ente gestore, le modalità e i tempi per l'ingresso nella struttura residenziale.

L'informazione conseguente per il Comune di Residenza è strutturata in una relazione sociale, allegata alla richiesta del cittadino di fruizione di prestazione agevolata, riferita alla condizione

personale, familiare e sociale, sulle motivazioni della scelta riferita all'unità di offerta e su un prospetto contenente una proposta di calcolo della quota teorica a carico dell'interessato e della quota integrativa richiesta al Comune stesso, se necessarie.

Il Comune di residenza, prima dell'inserimento della persona nella Struttura, assume l'impegno di spesa.

Nei casi in emergenza, che richiedono una tutela immediata per la salute, l'incolumità e la dignità della persona, il Servizio sociale Disabilità, sulla base anche di minime informazioni, accerta la condizione di bisogno attiva gli interventi di emergenza, secondo quanto definito a livello aziendale nel regolamento dei Servizi residenziali, riservandosi successivamente di completare l'istruttoria, secondo quanto stabilito nel regolamento dell'UVMD e per l'attribuzione dell'impegnativa di residenzialità.

Art. 7 -PROCESSO DI PRESA IN CARICO-

Nel momento dell'ingresso della persona nel servizio residenziale, alla stessa è attribuita l'impegnativa di residenzialità, attivando le procedure informatiche, da parte dell'UODS Disabilità, di assegnazione della persona al Servizio Residenziale. Il Servizio Sociale Disabilità definisce, sempre su supporto del sistema informativo il contratto di fruizione del Servizio che decorre dal momento dell'ingresso e rispetto al quale gli enti gestori sono impegnati nella registrazione delle singole presenze. Il contratto costituisce il riferimento per la registrazione della fruizione del servizio, sulla cui base è definito il consumo di impegnative di residenzialità e la quantificazione della compartecipazione dell'utente e dell'eventuale integrazione del comune di residenza.

CAPO II PRESTAZIONI ECONOMICHE AGEVOLATE

Art. 8 – Soglia di accesso alle prestazioni economiche agevolate di natura socio sanitaria

Il Comune, si conforma a quanto stabilito dal DPCM 159/2013 subordinando ogni prestazione sociale agevolata dalla previa acquisizione dell'ISEE.

Si stabilisce, in esecuzione dell'art. 2 del DPCM 159/2013, che la soglia di accesso alle prestazioni di natura economica relativamente alla fruizione dei servizi socio sanitari è garantita solo in presenza di un ISEE di valore inferiore od uguale ad euro 9500,00.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al presente Regolamento, il beneficiario, o il tutore/curatore/amministrazione di sostegno o d'Ufficio presenta unitamente alla domanda di contributo:

- a) l'ISEE SOCIO-SANITARIO RESIDENZE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del DPCM;
- b) copia della DSU;
- c) modello OBIS-M.

E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal secondo mese dalla presentazione della nuova DSU. L'ISEE corrente può essere presentata una sola volta nell'anno.

L'ISEE deve essere presentato entro il mese di febbraio di ogni anno. L'aggiornamento della tariffa agevolata decorrerà dal mese di marzo di ogni anno.

La mancata presentazione della documentazione sopraelencata nei termini richiesti comporta la corresponsione da parte dell'utente dell'intera retta al netto dell'impegnativa di residenzialità.

Art. 9- Determinazione ed erogazione della prestazione economica.

Qualora ricorrano le condizioni previste dai precedenti articoli il Comune di residenza dell'utente

riconosce un contributo economico a sostentamento della retta sociale giornaliera applicata all'utente in una misura percentuale rispetto allo scaglione ISEE di appartenenza come da sottostante tabella:

Scaglione	Scaglione	Scaglione	Scaglione	Scaglione	Scaglione	Scaglione
0-1000	>1000-2000	>2000-3500	>3500-5000	>5000-6500	>6500-8000	>8000-9500
12,5%	11%	9,5%	7%	4%	2,8%	1,2%

Per la definizione della quota sociale, per le prestazioni di residenzialità disabili, ad integrazione degli scaglioni di cui sopra, si rinvia ad atto convenzionale tra Comune ed utente.

Il Comune, su tale documentazione assume l'atto di impegno di spesa e provvede alla liquidazione del contributo economico all'ente gestore previa emissione di apposito documento contabile.

CAPO III CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRATIVO

Art 10 -Intervento economico integrativo ai costi di residenzialità in caso di incapacità economica dell'utente

Il Comune, laddove si sia reso necessario l'inserimento in struttura di un utente e questi non sia in grado oggettivamente di provvedere al pagamento, totale o parziale, della retta di ospitalità, pur in applicazione dell'art. 6 del DPCM 159 del 2013, che trova esecuzione per il tramite dell'art. 9 del presente regolamento, interviene ad integrare la quota di retta non coperta dalle entrate dell'utente, definendo, mediante convenzione, un percorso personalizzato di assistenza specifica (che tenga conto, in funzione dei principi di equità e solidarietà sociale, della situazione economica e patrimoniale complessiva dell'utente).

L'integrazione alla retta sociale è ammissibile anche nei confronti di utenti con una soglia ISEE superiore ai 9.500,00 euro.

In tali fattispecie non trova applicazione il DPCM 159 del 2013 giacché l'intervento economico del Comune viene garantito a prescindere dal valore dell'ISEE dell'utente.

Tale intervento economico, finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale giornaliera in strutture convenzionate si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica e patrimoniale degli utenti.

Per i residenti nell'ambito dei Comuni del Distretto di Belluno, le condizioni per accedere all'integrazione della retta fuori dal campo di applicazione del DPCM 159 del 2013 sono:

- residenza, al momento della richiesta in uno dei Comuni del Distretto di Belluno;
- verbale di UVMD di certificazione dello stato di bisogno e attribuzione di impegnativa di residenzialità
- incapacità economica oggettiva di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito prendendo in considerazione l'insieme complessivo delle entrate e del patrimonio dell'utente anche in presenza di contribuzione di cui al precedente art. 9, come documentato nella relazione sociale di cui al precedente art. 6.

L'informazione per il Comune di Residenza è strutturata in una relazione sociale, allegata alla richiesta del cittadino di fruizione di prestazione agevolata, riferita alla condizione personale, familiare e sociale, sulle motivazioni della scelta riferita all'unità di offerta e su un prospetto contenente una proposta di calcolo della quota a carico dell'interessato e della quota integrativa del Comune stesso.

La convenzione fra utente e Comune, partendo da un'analisi delle capacità economiche e patrimoniali del beneficiario e di terzi, definirà la quota di retta sociale a carico dell'Ente e le quote a carico del beneficiario e dei soggetti terzi coinvolti, le modalità di utilizzo delle capacità

patrimoniali del beneficiario.

Art. 11 - Clausole convenzionali

Al fine di ottenere un equo utilizzo delle risorse pubbliche ed un uguale trattamento degli utenti afferenti ai servizi dell'area della disabilità, gli accordi convenzionali possono prevedere, in accordo con la persona, famiglia, legale rappresentante, e nei casi previsti a seguito di approvazione da parte del Giudice Tutelare:

- 1) la gestione del patrimonio immobiliare che preveda la valorizzazione dei beni immobili oppure, in difetto, la costituzione di ipoteca volontaria sui beni o diritti di cui all'art. 2810 del codice civile, fino a concorrenza dell'importo economico erogato dall'Ente, fatto salvo l'impegno economico al pagamento della retta formalizzato di eventuali aventi diritto;
- 2) la mancata erogazione di contribuzione economica in presenza di accantonamenti patrimoniali utili a sostenere il pagamento dell'intera retta per un periodo di tempo, fatta salva l'integrazione e successiva erogazione del contributo all'esaurirsi delle risorse economiche del beneficiario
- 3) chiamata in causa a sostegno della retta dei tenuti agli alimenti da parte dell'avente diritto per il sostentamento di almeno quota parte della retta non coperta dalle capacità economiche del beneficiario
- 4) la previsione di una quota delle capacità economiche correnti del beneficiario lasciata in disponibilità all'utente per spese personali tenuto conto: dei bisogni personali dell'utente, delle capacità economiche dello stesso e dei servizi già garantiti con il pagamento della retta, in linea con le disposizioni regionali di cui all'art 6 L.R. 30/2009

Nei casi previsti dal punto 1), l'iscrizione ipotecaria è cancellata previo consenso del Comune subordinatamente al versamento al medesimo da parte degli eredi, dell'intero valore dei contributi versati per conto del beneficiario, in un'unica soluzione o secondo un piano di rientro concordato tra le parti. Le relative spese rimangono a carico del beneficiario dell'erogazione, già concedente dell'ipoteca.

Art. 12 - Criteri convenzionali di VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO e del REDDITO (da valutare se inserire solo in convenzione)

Al fine di definire l'atto convenzionale rispetto alla valorizzazione del patrimonio e del reddito, il Comune, avvalendosi della consulenza dei Servizi UODS Disabilità utilizza i seguenti criteri:

- applicazione di una franchigia di € 6.000,00 sui depositi bancari/accantonamenti patrimoniali/investimenti da lasciare nella disponibilità dell'utente per i bisogni personali e conseguente valorizzazione nell'arco temporale di:
 - 5 anni per le persone con disabilità di età superiore ai 60 anni;
 - 10 anni per le persone con disabilità nella fascia d'età 50 - 59;
 - 15 anni per le persone con disabilità under 50;
- valorizzazione al 100% dei redditi soggetti a IRPEF (valore del CUD) su base annua se sussistono altri redditi esenti;
- valorizzazione all'80% dei redditi soggetti a IRPEF (valore del CUD) su base annua se non sussistono altri redditi esenti;
- valorizzazione all'80% dei redditi esenti IRPEF su base annua;

E' data facoltà ai Comuni di individuare e integrare i suddetti criteri con ulteriori elementi di disponibilità, anche volontaria, da parte delle famiglie.

La domanda di contributo di cui all'art 10, 11 e 12 da parte del beneficiario o tutore/curatore/amministratore di sostegno o d'ufficio dovrà essere presentata al Comune di residenza secondo le specifiche disposizioni impartite dall'ente comunale.

Nei casi ove, a seguito di modifica del livello di gravità si verifichi l'applicazione di un diverso livello d'impegnativa il cui valore economico incide sulla quota sociale, quest'ultima viene rimodulata in differenti percentuali, previste nel modello di calcolo, ripartite tra Comuni e Persona. L'eventuale variazione del livello di gravità e degli importi dovuti decorrono dall'anno successivo

alla valutazione.

In ogni caso, fermi restando i criteri di cui sopra, nella determinazione della quota a carico dell'Utente e/o del Comune da inserire nell'atto convenzionale potranno essere presi in considerazione eventuali bisogni di salute, di inclusione sociale e/o particolari necessità economiche, opportunamente motivate e documentate su richiesta della persona e/o degli aventi titolo.

Art. 13 -UTENTI INSERITI IN STRUTTURE FUORI DISTRETTO

Per gli utenti per i quali si renda necessario l'inserimento in una struttura residenziale fuori dall'ambito territoriale dei Comuni del Distretto di Belluno, si applica il presente regolamento per il calcolo della quota di compartecipazione alla retta.

Art. 14 - NORMA TRANSITORIA ed ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento si applica all'utenza già inserita nei servizi residenziali con conguaglio della quota sociale, distribuita tra persona e Comune di residenza a far data dal 1 /03/2017.

Per le fattispecie eventualmente non regolate dal presente Regolamento si fa rinvio agli atti convenzionali.